

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 15/01/2026) 14/04/2026, n. 13515**CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE****QUERELA****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da

Dott. CATENA Rossella - Presidente

Dott. MASINI Tiziano - Relatore

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere

Dott. SESSA Renata - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

A.A. nato a L il (Omissis)

B.B. nato a T il (Omissis)

C.C. nato a F il (Omissis)

D.D. nato a T il (Omissis)

avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

udito il Pubblico Ministero, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Antonio Balsamo, che si è riportato alla requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, l'avv. MARCOVINA MICHENZJ EMANUELE del foro di TORINO, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato ANFORA GIOVANNANDREA del foro di TORINO, che deposita comparsa conclusionale scritta, alla quale si riporta, unitamente alla nota spese, e conclude per la conferma dell'impugnata sentenza e per l'inammissibilità, o in subordine, il rigetto dei ricorsi.

Il difensore, avv. AVIDANO ALBERTO del foro di ASTI, chiede l'accoglimento del ricorso di A.A. e B.B. e insiste per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.

Il difensore, avv. BISORI LUCA del foro di FIRENZE, si riporta ai motivi del ricorso di C.C. e D.D. e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha assolto A.A. e B.B. dal delitto di autoriciclaggio continuato in concorso, a loro ascritto al capo b) dell'imputazione e, confermata la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma cod. pen. e 2635 cod. civ. ascritto ai medesimi A.A. e B.B. e a C.C. e a D.D. al capo a) dell'imputazione, rideterminava la pena inflitta ai quattro imputati nella misura ritenuta di giustizia.

Secondo la ricostruzione accusatoria A.A. e B.B., nelle rispettive qualità di quadro, esercente di fatto funzioni direttive nell'ambito della I-Fast Container Logistics Spa (interamente partecipata da FCA Italy Spa), di socia ed amministratore unico della E.E. Consulting s.r.l.s. e moglie convivente more uxorio del A.A., avrebbero sollecitato o ricevuto denaro non dovuto - versato da C.C. e D.D. della società Pack Inside, intermediaria in Italia per conto della società estera ORBIS - per compiere o per omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio od in violazione degli obblighi di fedeltà gravanti su A.A., in ragione del suo ruolo ricoperto in I-Fast e consistente nella valutazione del fabbisogno dei contenitori e nel rilascio di benestare tecnico relativo alle forniture medesime; il tutto con l'intesa, tra A.A. e la moglie da una parte, C.C. e D.D. dall'altra, di favorire la società Pack Inside, operante per conto di ORBIS.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di A.A. e B.B. si compone di tre motivi.

a. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tempestività della querela, condizione di procedibilità del delitto di cui all'art. 2635 cod. civ. Il titolare del diritto di querelare sarebbe stato in possesso di ogni informazione utile a tale scopo già nel maggio (o quantomeno a luglio) 2018, quando la querela sarebbe stata depositata solo a febbraio 2019. Sul punto, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l'unico soggetto legittimato a procedere fosse il legale rappresentante di I-Fast, che, secondo la sentenza, avrebbe raggiunto piena conoscenza del fatto solo all'esito del procedimento di internal auditing. Sarebbe stata infatti legittimata anche la FCA a querelare, essendo la I-Fast interamente partecipata e controllata da questa, e FCA sarebbe stata a conoscenza dei fatti in modo sufficientemente dettagliato già al luglio 2018 (data di presentazione di un esposto presso la Guardia di Finanza), come emergerebbe dal confronto tra il patrimonio conoscitivo di FCA, in quel momento, con quanto scritto poi in querela.

b. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla complessiva valutazione logica e giuridica del materiale probatorio nonché alla ritenuta sussistenza della qualifica soggettiva dell'esercizio di funzioni direttive in capo al A.A. e della sussistenza del patto corruttivo. Sul punto della qualifica soggettiva in capo al A.A., la Corte sarebbe incorsa in travisamento dei fatti, atteso che le emergenze processuali avrebbero consentito di accertare che il ricorrente non aveva poteri di firma, né poteri di spesa, né tantomeno il potere di autorizzare gli investimenti, né di rappresentanza esterna, ma avrebbe operato alle dipendenze e sotto le direttive e il controllo gestionale e decisionale dell'amministratore delegato G.G., unico soggetto all'interno di I-Fast con autonomia decisionale ed autorizzato a firmare gli atti rilevanti; inoltre, le valutazioni in merito al fabbisogno di contenitori e la valutazione tecnica sarebbero state partecipate da una pluralità di soggetti ed approvate a livello apicale. Sul punto della prova dell'accordo corruttivo tra A.A. e B.B. e i signori C.C. e D.D., non sarebbe stata fornita la prova del potere in capo all'intraneus - cioè A.A. - e del contributo causale rispetto al presunto atto corruttivo; la norma penale punirebbe solo quell'accordo funzionalmente connesso all'erogazione di danaro a favore del dipendente infedele tale da creare nocumento alla società, ed infine non sarebbe stata data la prova del rapporto di strumentalità tra le dazioni operate dalle società fornitrice ed un atto illecito del A.A., non essendo stato dimostrato che le utilità corrisposte alla E.E. Consulting s.r.l.s., facente capo alla moglie di A.A., fossero funzionali all'assegnazione di commesse a Fami e Pack Inside.

c. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stata ancorata a parametri generici o

irrilevanti, e decisa in assenza di un esame degli elementi positivi dedotti, che potrebbero acquisire rilevanza anche ai fini di un più mite trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso nell'interesse di C.C. ed D.D. si compone di cinque motivi.

a. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela, poiché la Corte avrebbe omissso di valutare che le prime segnalazioni anonime sarebbero giunte alla società a marzo 2018, e a maggio 2018 sarebbero state individuate le fatture, presunte false, emesse da B.B. La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione sulla tempestività della querela nel parallelo procedimento a carico del coimputato F.F., ma in tale procedimento (rapidamente conclusosi con la sospensione del procedimento con messa alla prova) la piattaforma probatoria non si sarebbe mai sviluppata come nel presente procedimento, nel quale sarebbero stati ricavati elementi per giungere a una soluzione diversa.

b. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 2635 cod. civ.. Il ragionamento della Corte sarebbe disancorato dalle risultanze degli atti, da cui emergerebbe l'inesistenza di un pregiudizio per la società I-FAST, e non vi sarebbe alcun nesso logico tra il preteso aumento del fatturato (per di più smentito dai dati) e la produzione di un danno patrimoniale. Per la fornitrice ORBIS, poi, non sarebbe mai stata fatta nessuna gara, e quindi non vi sarebbe stata necessità di corrompere A.A., che non ha influito sul rapporto esistente tra I-Fast e ORBIS; infatti, ORBIS sarebbe stata "monopolista naturale del mercato" per il tipo di bene offerto in vendita. L'inesistenza di un danno apprezzabile inciderebbe sulla sussistenza del reato, per la quale andrebbe accertata l'idoneità offensiva dell'accordo corruttivo, anche a seguito della riforma dell'art. 2635 cod. civ. per effetto della legge del 2017. Il ragionamento della Corte ritiene integrata una generica violazione dei doveri di fedeltà, da parte del A.A., per il sol fatto di aver indebitamente accettato la dazione; ma in concreto avrebbe dovuto dimostrarsi la dannosità della condotta di A.A. sul piano oggettivo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di reato di corruzione propria.

c. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'offerta di reintegrazione patrimoniale formulata da C.C. e D.D. ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen.. La valutazione di non congruità in riferimento alla somma offerta da parte degli imputati di Euro 25.000 sarebbe in contraddizione con la condanna degli imputati in solido ad una provvisoria di Euro 50.000, ossia il doppio di quanto offerto "quota parte" da C.C. e D.D. prima dell'apertura del dibattimento. Gli elementi di danno indicati in sentenza non troverebbero alcuna base fattuale, poiché non esisterebbe traccia delle spese sostenute da I-Fast per le proprie verifiche, finalizzate ad accertare le infedeltà del dipendente A.A. Non sarebbe condivisibile l'argomento dell'inammissibilità dell'offerta per inosservanza delle forme dell'offerta reale (art. 1208 cod. civ.), poiché l'art. 162-tercod. pen. non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto di tale forma; l'offerta dovrebbe essere valutata prima dal giudice, e solo dopo il suo vaglio, in caso di rifiuto da parte della persona offesa, sarebbero applicabili le forme dell'offerta reale; infine, non sarebbe ragionevole, anche sotto il profilo costituzionale, imporre forme diverse da quelle previste per il risarcimento del danno nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in base al disposto dell'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

d. Il quarto motivo censura violazione di legge, anche in riferimento ai parametri costituzionali e sovranazionali, e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che avrebbe equiparato la pena base dei quattro imputati senza adeguarla alla concreta gravità dei fatti anche individuali, con conseguente violazione del principio di proporzionalità.

e. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla liquidazione di una condanna provvisoria. La Corte di appello avrebbe infatti assunto l'esistenza del solo danno non patrimoniale, salvo poi ricollegare la misura della provvisoria all'effettivo nocumento arrecato, di cui

tuttavia mancherebbe qualsiasi riscontro fattuale, in violazione dell' art. 539 cod. proc. pen.

Motivi della decisione

I ricorsi, ai confini dell'inammissibilità, sono nel complesso infondati.

1. La questione relativa alla tardività della presentazione della querela, riproposta dal primo motivo di entrambi i ricorsi, è infondata.

1.1. Come rammentato dai giudici di merito, la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che il termine per la presentazione della querela decorra dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (ex multis, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081), conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi (Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018; cfr. anche sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395, che ha chiarito come "il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, nè da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini"). D'altro canto, occorre rimarcare che i confini del sindacato di legittimità sono circoscritti, e la tardività della querela può essere rilevata in tale sede se la medesima risulti dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è ivi consentita (sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948; sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, Lanni, Rv. 254385).

Orbene, il corredo espositivo dei provvedimenti giurisdizionali in disamina ha radicato l'esaurimento delle verifiche investigative interne al gruppo societario di appartenenza della I-FAST Spa, datrice di lavoro, in data 12 novembre 2018 - le uniche foriere di una notizia completa, certa e precisa del fatto di reato - e dato conto della tempestiva attivazione della persona legittimata a promuovere querela ai sensi dell'art. 337 cod. proc. pen., l'amministratore delegato della società G.G., nei tre mesi dall'avvenuta cognizione dell'esito degli accertamenti (pagg. 9-10 appello; pagg. 27-28 primo grado); ha convenientemente apprezzato l'ambiguità delle segnalazioni anonime, al più produttive di dubbi o di sospetti che non possono fondare ragionevole acquisizione "della notizia del fatto che costituisce il reato" ai sensi dell'art. 124 cod. pen., tenuto conto delle conseguenze alle quali potrebbe esporsi la denuncia di una falsa incolpazione.

1.2. Del resto, è pacifico indirizzo giurisprudenziale che dello scritto anonimo, di per sé processualmente inutilizzabile ai sensi dell'art. 240 cod. proc. pen. (come puntualizzato dalla Corte d'Appello), si possa fare uso soltanto in quanto idoneo a stimolare l'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine della assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da esso possono ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una notizia criminis suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali (così, tra le molte, sez. U n. 14 del 29 maggio 2008, Ivanov, Rv. 239695); con la conseguenza che, non potendo neppure assurgere al rango di una notizia di reato, si rivela evidentemente anomalo pretendere di trarne contenuti sufficienti a sollecitare il deposito di una querela.

1.3. Deve essere ancora precisato che, quando la querela può essere proposta da più persone, per ciascuna di esse vale un autonomo e distinto termine di tre mesi, che decorre dal giorno in cui la medesima abbia avuto esaustiva conoscenza del fatto, nell'accezione interpretativa indicata; di tal che, non rileva che I-FAST facesse parte di un gruppo di imprese collegate e che la holding di FCA, soggetto passivo diverso da I-FAST, ne sia venuta a conoscenza eventualmente prima, come sostenuto nel ricorso per cassazione. Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse (art. 122 cod. pen.), ma ciò vale per la procedibilità e non influisce, ovviamente, sulla facoltà di ciascuna di esse di esercitare l'autonomo diritto. E la giurisprudenza di legittimità citata

dalla difesa di A.A. e B.B., a riguardo del carattere "concorrente" della potestà querelatoria della società e del socio in tema di reato di infedeltà patrimoniale, si conforma a tale principio e ne costituisce concreta applicazione.

2. Il secondo motivo del ricorso dell'avv. Bisori ed il secondo motivo, secondo paragrafo, del ricorso dell'avv. Avidano, a tratti inammissibili, non colgono nel segno.

2.1. È opportuno premettere, perché di rilievo nell'analisi delle ragioni confutative dell'atto d'impugnazione redatto dalla difesa di C.C. e Li partiti, che gli errori logici e di fatto che inficiano alcuni degli argomenti enunciati nella motivazione di una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando la decisione sia giustificata in modo adeguato da altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati (sez.5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi Yassine, Rv. 281877; sez.I, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773; sez.5, n. 2128 del 13/01/1978, Bartomioli, Rv. 138077); e che, nel caso in cui la decisione di un punto della sentenza del giudice del merito sia giustificata in base ad una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere, da sola, la pronuncia, il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell'annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacché l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre (sez.I, n. 14384 del 17/11/1986, Biordi, Rv. 174679).

2.2. In tale prospettiva deve collocarsi l'approccio ermeneutico al c.d. errore revocatorio, o vizio di "contraddittorietà processuale" (o vizio di "travisamento della prova"), che vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (ex pluribus, sez.5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370). Cioè a dire, il motivo di ricorso, a pena di inammissibilità, non può limitarsi a dar conto dell'esistenza dell'atto processuale che si assume travisato, per omissione, falsificazione od invenzione, ma deve fondatamente indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex pluribus, sez.6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

2.3. A seguito della riforma del D.Lgs. n. 38 del 2017, con la soppressione del riferimento all'elemento costitutivo del "nocumento" provocato alla società dalla condotta del soggetto organicamente inserito nell'ente, il comportamento "infedele" è divenuto punibile in sé, a prescindere dal danno economico, effettivo o potenziale, per la persona giuridica, sulla base del mero riscontro della violazione delle regole fiduciarie imposte dal rapporto obbligatorio. L'art. 2635 cod. civ., infatti, a seguito di varie modifiche e di una procedura EU-Pilot avviata per non pieno recepimento, è stato riconfigurato sul modello lealistico in modo coerente con quanto previsto dalla Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, che con l'art. 2 ha inteso richiamare l'attenzione del legislatore nazionale sulla condotta di "promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere" e di "sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere".

La rimodulazione della fattispecie si è allineata anche allo stabile indirizzo della giurisprudenza

civilistica, secondo il quale dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cass. sez. L., n. 26181 del 07/10/2024, Rv. 672655, che ha ricordato che, "per giurisprudenza pacifica, l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro (tra le altre Cass. n. 2550 del 2015; Cass. n. 14176 del 2009); l'obbligo di fedeltà, così integrato, deve quindi intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (cfr., ex aliis, Cass. n. 8711 del 2017; Cass. n. 14249 del 2015; Cass. n. 144 del 2015; Cass. n. 25161 del 2014; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 5629 del 2000); giova sottolineare che è sufficiente anche la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (v. Cass. n. 313 del 1996; Cass. n. 512 del 1997; Cass. n. 8208 del 1998; Cass. n. 7990 del 2000; Cass. n. 6957 del 2005; Cass. n. 2474 del 2008; più di recente Cass. n. 2550/2015 cit.), atteso che occorre valutare la idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale, per sé stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa (Cass. n. 13536 del 2002)").

2.4. Gli elementi decisivi che rappresentano il discrimen tra atto lecito ed atto vietato a norma dell'art. 2635 cod. civ., nella prospettiva della riforma del D.Lgs. n. 38 del 2017, consistono nella anticipazione della soglia della punibilità, in presenza della "sollecitazione" dell'illecita prestazione da parte dell'intraneus nei confronti del soggetto concorrente o nella accettazione, da parte del trasgressore del dovere di fedeltà, della "promessa" della indebita prestazione -che ne ha trasformato la natura da reato di danno e di evento a reato di pericolo e di mera condotta - e l'ampliamento dell'area di rilievo penale alle condotte puramente inosservanti dei doveri di lealtà che sono il fondamento della relazione di affidamento tra il datore il lavoro e il dipendente o, comunque, tra l'ente e la persona che con esso ha stipulato un mandato, indipendentemente dalla causazione di un nocumento, che condivisibile giurisprudenza di questa Corte, formatasi a riguardo del delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità di cui all'art. 2635 cod. civ., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con legge 6 novembre 2012, n. 190, aveva del resto, con interpretazione di largo respiro, chiarito individuarsi in qualsiasi pregiudizio, giuridicamente rilevante e di qualsiasi natura, suscettibile di valutazione economica (Sez.5, n. 15265 del 10/12/2021, Nuova Banca delle Marche c/ Bianconi e altri, Rv. 283076, con aggancio a Sez. 5, n. 5848 del 13/11/2012, dep. 2013, Corallo, Rv. 254832), ma, appunto, non necessariamente di carattere "specificamente patrimoniale" (in motivazione la sentenza citata, par. 3.2.).

2.5. Sotto il profilo del grado di rimproverabilità della condotta, la violazione degli "obblighi di fedeltà" (introdotta dalla riforma dell'art. 2635 cod. civ., operata con l. n. 190 del 2012) è rimasta tuttavia equiparata, nel vecchio e nel nuovo paradigma della norma incriminatrice, alla "violazione degli obblighi inerenti" all'ufficio, ed il "patto corruttivo" foriero di sanzione penale è assimilabile a quello richiesto per l'integrazione dell'omologo reato di corruzione propria antecedente di cui all'art. 319 cod. pen., contro la pubblica amministrazione, che punisce l'accettazione di un compenso non dovuto da

parte del pubblico ufficiale "per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio" (v., sul punto, la Relazione della Corte di Cassazione sulle novità legislative n. 111/11/2012 del 15 novembre 2012 alla I. n. 190 del 2012, pag.19); analogamente al modello normativo selezionato per il reato contro la pubblica amministrazione, anche il delitto di corruzione tra privati si configura "a duplice schema", con l'effetto della traslazione della consumazione del reato al momento della dazione illecita, ove quest'ultima sia seguita all'iniziale promessa e relativa accettazione (ex multis, in tema di corruzione ex art. 319 cod. pen., Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Virga, Rv. 286376). E ancora, laddove il rapporto sinallagmatico sia strutturato nelle forme di un'intesa destinata a durare nel tempo, con modalità operative di tipo "seriale" - come riscontrato nel caso di specie - il delitto di corruzione tra privati può assumere le caratteristiche di reato eventualmente permanente, come quello di cui all'art. 319 cod. pen. (v. Sez.6, n. 16781 del 21/10/2023, Cialese, Rv.281089), ovvero più precisamente, ad avviso del collegio, di reato a condotta frazionata, laddove, a fronte di un accordo iniziale tra il soggetto "infedele" ed il terzo, quest'ultimo si impegna ad effettuare (e poi effettui) versamenti di denaro periodici a favore del primo, per remunerarlo della ripetuta trasgressione ai propri doveri, con l'effetto della protrazione della consumazione del reato al compimento dell'ultima erogazione illecita (cfr. per un caso simile in materia di truffa dell'intermediario finanziario, Sez.2, n. 189 del 21/11/2019, Bonometti, Rv.277814).

Il mancato rispetto dell'obbligo di fedeltà è dunque presupposto sufficiente, ai fini della punibilità del reato di cui si discetta, quando sia strumentale all'ottenimento di una controprestazione non dovuta in base agli accordi negoziali intercorsi tra H.H." e l'ente di riferimento. Non è necessario, allora, l'arrecamento di un pregiudizio alla sfera patrimoniale, intesa anche in senso lato, dell'impresa collettiva, né rileva la "modalità" concretamente adottata nel disattendere i propri doveri; il patto illecito, che si perfezioni nei termini indicati, è lesivo dell'obiettivo di preservare l'ente da tutte le potenziali distorsioni che si annidano nei comportamenti che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa (cfr., in tema di violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 cod. civ., Cass. sez. L. n. 11437 del 03/11/1995, Rv. 494505).

2.6. L'art. 2635 cod. civ. - contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso di C.C. e D.D. - è invero precetto penale a connotazione plurioffensiva, e non è posto soltanto a presidio della trasparenza del mercato e del divieto di concorrenza sleale tra più imprese, ma investe anche - come si è già chiarito e come perspicuamente rimarcato dai primi giudici - il profilo "lealistico" dei rapporti fiduciari interni all'ente, a protezione del rispetto dei doveri di fedeltà, correttezza e buona fede che il lavoratore è tenuto a garantire nei confronti del datore di lavoro, e che non possono essere piegati al perseguimento di profitti personali.

Discende, dalle osservazioni che precedono, come - al netto delle digressioni di taglio economico-aziendalistico (riguardanti, ad esempio, l'influenza dell'incremento dell fatturato di I-FAST nel periodo d'interesse, la facoltà di scelta del contraente ORBIS, che si sostiene nel ricorso titolare di una posizione dominante sul mercato) - la sentenza della Corte territoriale abbia correttamente affrontato i temi centrali delle questioni oggetto del processo, in sintonia con la trama della prima decisione di merito - in doppia conforme sulla responsabilità per il delitto di cui all'art. 2635 cod. civ. e, pertanto, costituente un unicum decisionale ed argomentativo con la pronuncia d'appello (tra le tante, sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - con particolare riferimento alla feccizzazione dell'essenza del "patto corruttivo" concluso tra A.A. e B.B., da una parte, e C.C. e D.D., dall'altra, consistito nell'adoperarsi, A.A., per privilegiare ed agevolare con quotidiana continuità gli acquisti di materiale (non tanto da ORBIS, quanto) da Pack Inside, contribuendo ad esaltarne, nel profittevole rapporto interno tra la committente ORBIS e detta società intermediaria, capacità operativa e potenzialità di guadagno; e nel retribuire, C.C. e D.D., tale costante e fattiva disponibilità con il dirottamento sui conti correnti di BULLARO CONSULTING di ingenti somme di denaro, tanto indebite,

quanto artatamente occultate con il meccanismo decettivo delle false fatturazioni, in evidente e consapevole sfregio all'obbligo di fedeltà del dipendente di I-FAST, tenuto a rispettare un codice etico di condotta e a comunicare ogni pur latente situazione di conflitto di interessi o di un possibile pregiudizio, anche solo morale e/o di immagine nei confronti degli interlocutori commerciali (come ben esplicitato dalla sentenza di primo grado, pag. 51), per l'azienda datrice di lavoro.

Militano, in tale direzione, plurimi passaggi delle sentenze in rassegna, come, a titolo esemplificativo, la deposizione del teste G.G. (pag.9 e seg., primo grado), che ha rammentato che nell'indagine interna, attivata a seguito delle segnalazioni anonime, "si era riscontrato che spesso le valutazioni tecniche (di competenza del A.A., n.d.r.) avevano portato a ridurre la platea dei partner commerciali ai soli due che si era appreso essere in rapporti con la E.E. Consulting"; e che il codice di condotta interno a F.C.A. prevedesse severi obblighi di disclosure rispetto a qualsiasi situazione di anche solo potenziale conflitto d'interessi, come del resto era stato più volte ribadito nelle comunicazioni aziendali"- , che "Pack Inside non fosse in realtà un fornitore di I-Fast, visto che rapporti contrattuali diretti intercorrevano direttamente con la ORBIS la quale, una volta informata della presente vicenda, aveva confermato trattarsi di sua licenziataria in Italia"; come il contenuto delle chat relative alle relazioni intrattenute tra i protagonisti (pag. 36 e segg., primo grado), da cui è emerso (pag.45 e seg.) che A.A. "era giunto a suggerire a C.C. e D.D. come contrastare iniziative non gradite di alcuni responsabili di società del gruppo F.C.A."; "che vi fosse da parte degli odierni imputati un certo interesse ad evitare che i prezzi di fornitura venissero ridotti, perché ciò avrebbe comportato una contrazione della provvigione riconosciuta a Pack Inside che a sua volta si sarebbe ripercossa anche sulla percentuale riconosciuta alla E.E. Consulting" e, di conseguenza, "come il A.A. non avesse mai esitato ad attivarsi per "oliare" i meccanismi di pagamento interni in caso di intoppi o ritardi e ove possibile a contrastare iniziative sgradite ai propri sodali". Il corredo della motivazione di secondo grado, traendo spunto dai dati oggettivi delle chat, ha messo in rilievo (pag.16) "come A.A., in palese conflitto di interesse, si mostrasse costantemente disponibile a velocizzare e sbloccare i pagamenti verso Pack-Inside, ben sapendo che una parte di tali versamenti venivano poi dirottati verso la società della moglie e in definitiva incamerati dalla sua persona come prezzo della corruzione privata"; ed ancora (pag.18), con diretto, logico e congruo riferimento ad un potenziale svantaggio economico per la società datrice di lavoro, che "fa conversazioni... rivelano in termini chiari, limpidi e inequivoci l'asservimento di A.A. alle esigenze dei fornitori Pack-Inside Srl e Fami Srl e il connesso tradimento dei doveri di fedeltà e buona fede. In contrasto con gli interessi di I-FAST, società in cui egli operava quale dirigente, il medesimo suggeriva ai suoi interlocutori - che in teoria avrebbero dovuto essere sue controparti contrattuali - di non abbassare i prezzi e li incitava ad ottenere il maggior margine di guadagno possibile, contro gli interessi economici di I-FAST".

D'altronde, il fatto stesso che, dopo la scoperta dell'illecito compromesso intercorso tra A.A. e consorte e i gestori di Pack Inside, ORBIS abbia interrotto il rapporto di brokeraggio e proseguito autonomamente le forniture a favore della I-FAST, dimostra che la mediazione di affari non si rivelasse irrinunciabile, né particolarmente risolutiva nell'ambito del rapporto economico-commerciale e fosse piuttosto strumentale a consentire (win-win) agli uni di incamerare consistenti provvigioni dalla committente, e agli altri di ottenere proficua ed ingiusta "tangente".

Così declinati i contorni tecnico-giuridici delle questioni e compendiato il nucleo cruciale delle argomentazioni sviscerate dai provvedimenti decisori, i rilievi difensivi del ricorso di C.C. e partiti assumono, rispetto ad essi, incapacità di compiuto confronto, portata parziale, divaricante ed orientata a ramificare l'analisi delle emergenze processuali in un rivolo di critiche improprie, in parte finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio -e dunque estranee al perimetro del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794) - e in ogni caso non concludenti, come quelle che attengono all'inesistenza di doveri di imparzialità dei dipendenti privati, alla necessità

della prova delle ricadute patrimoniali della violazione dei doveri di fedeltà ed all'addotta carenza della dimostrazione, in concreto, dell'incidenza della condotta di A.A. sulla "determinazione della volontà commerciale di I-FAST rispetto all'acquisto dei contenitori di ORBIS", sul presunto presupposto, ragionatamente affrontato e ritenuto non conducente dalle sentenze di merito, che non si sarebbero concretizzati ordini di merce "in esubero" o singolari incrementi dei prezzi praticati. Sul versante, poi, della presunta titolarità di un solido ed inossidabile "monopolio" commerciale da parte di ORBIS, come addotto nel ricorso, la consultazione degli "atti del processo" allegati dalla difesa a supporto della tesi propugnata conferma, invero, la debolezza dell'argomento, perché a pag.28 e 29 delle trascrizioni del 18 luglio 2023 (porzione non riportata dal difensore nel corpo espositivo dell'impugnazione), il teste Canonica ha ripetutamente affermato che, nella platea degli interlocutori commerciali, "c'erano altri fornitori" dei contenitori "non metallici", diversi da ORBIS, che avrebbero potuto garantire analoga, soddisfacente sicurezza per i lavoratori e l'utenza; la scelta della prosecuzione del rapporto di somministrazione di merci con il medesimo fornitore era prevalentemente giustificata da "pressioni" provenienti dal "colosso" americano; e, sempre per completezza di dissertazione, il brano dell'esame dell'avv. Avidano e la risposta fornita dal teste alla singola domanda - pag. 25 - si riferiscono ragionevolmente al periodo successivo alle dimissioni del A.A.

Ed anche la difesa di A.A. e B.B. si è sostanzialmente limitata a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici, come da quelli di primo grado, puntualmente esaminate e disattese, con motivazione, nei termini apprezzati, del tutto coerente e adeguata, che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, poiché i medesimi non assolvono all'onere della doverosa specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudizio censurato senza cadere nel vizio di genericità, che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 4 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

La trattazione difensiva ha riproposto, per lo più arrestandosi a vaghi toni di disapprovazione, una dialettica ragionatamente non condivisa dalle sentenze in discorso, relativa al raggiungimento della prova del "patto corruttivo" stipulato tra le parti e dell'"atto contrario ai doveri di ufficio" compiuto da A.A., all'effettività delle prestazioni di "servizio" eseguite da B.B. Consulting, all'equivocità probatoria delle chat messe in risalto in motivazione; *modus procedendi*, tra l'altro, in contrasto con le dichiarazioni d'intenti ed affetto proprio da patologia di inammissibilità, perché volto a stimolare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (tra le tante, Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621).

3. Il secondo motivo, primo paragrafo, dell'atto di ricorso dell'avv. Avidano non può essere accolto.

La sentenza dei primi giudici (pag. 30 e seg.) ha incluso A.A. Stefano nella compagine organica della I-FAST tra i soggetti svolgenti "funzioni direttive diverse" rispetto a quelle degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società od enti privati, indicati dal primo periodo del comma primo dell'art. 2635 cod. civ.

Con approccio ermeneutico di ordine sistematico, la prima sentenza ha preso le mosse dal percorso di adeguamento della normativa nazionale alle fonti sovranazionali e convenzionali (la "Convenzione

penale sulla corruzione" approvata dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999 e la menzionata decisione quadro n. 2003/568/GAI adottata dal Consiglio dell'Unione Europea), orientate ad estendere la punibilità della corruzione consumata nell'ambito di un ente privato a tutti coloro che vi operino o vi lavorino, per ricavare la volontà del legislatore, attraverso le modifiche apportate all'art. 2635, primo comma, cod. civ. dal D.Lgs. n. 38 del 2017, di ottemperare in parte qua alle direttive europee e di introdurre un *tertium genus intermedio* tra il soggetto dotato di ruolo apicale e il lavoratore subordinato "sprovvisto di poteri esterni di rappresentanza o direzione", rispondente allo svolgimento di "funzioni direttive diverse", con ampliamento delle qualità peculiari a cui ancorare la responsabilità per il reato "proprio" di corruzione tra privati.

3.1. In effetti, l'individuazione, all'interno degli organigrammi del personale di un'azienda, di figure non apicali e non propriamente dirigenziali, ma dotate di mansioni di contenuto direttivo, è tutt'altro che sconosciuta al panorama giurisprudenziale giuslavoristico, che ha avuto modo di chiarire, invero con orientamento consolidato, che nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, la qualifica di dirigente spetta al prestatore d'opera che, operando sul piano gerarchico più elevato e quale "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o a quella di un settore autonomo dell'azienda, esplicando la sua attività con ampi poteri discrezionali, pur nel quadro delle direttive dell'imprenditore. I tratti caratteristici che qualificano, invece, l'impiegato di concetto di prima categoria, o con funzioni direttive, consistono nella preposizione, formale o di fatto, del prestatore d'opera a un ramo o servizio dell'impresa e nell'attuazione, con poteri di supremazia gerarchica, di determinazione e di autonomia esecutiva, delle direttive generali dell'imprenditore o del dirigente di una parte autonoma dell'impresa (Cass. sez. L, n. 9640 del 16/06/2003, Rv. 564319; sez. L, n. 17344 del 17/08/2004, Rv. 576785; sez. L, n. 18482 del 19/09/2005, Rv. 583816; sez. L n. 27464 del 22/12/2006, Rv. 594031, che ha distinto la figura del "dirigente apicale" da quella dello "pseudo-dirigente", individuato nell' "impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità"; sez. L n. 16015 del 19/07/2007, Rv. 598372; sez. L n. 7295 del 23/03/2018, Rv. 647543).

L'articolazione della sentenza impugnata si è nella sostanza armonizzata a tali principi e, con incedere appropriato ed attento alle ragioni di doglianza agitate con l'appello, ha illustrato (pag. 10 e segg., in armonia con la motivazione redatta in primo grado) che A.A. Stefano era, nell'ambito di I-FAST, il direttore responsabile del dipartimento di Engineering E Administration "specificamente incaricato di valutare il fabbisogno di container e di predisporre, sotto il profilo tecnico, capitolati di appalto da sottoporre poi all'approvazione di altri enti facenti parte dello stesso gruppo imprenditoriale"; dirigeva e gestiva un gruppo di 15 persone "deputate alla elaborazione dei parametri tecnici dei container da ordinare"; egli, nella gerarchia interna, era immediatamente subordinato "all'amministratore e legale rappresentante", anche perché "in seno ad I-FAST non esistevano dirigenti nel senso proprio (del termine ma soltanto "professional manager" e capi dipartimento, figure queste ultime pienamente equiparabili ai dirigenti nell'organigramma aziendale di cui si discuteva percepiva una indennità per l'esercizio delle funzioni direttive e gli era stata assegnata la responsabilità, consona alla veste organizzativa attribuitagli, di approvare le ferie dei suoi sottoposti; i collaboratori, nelle chat acquisite al procedimento, lo appellavano "boss" e "diretto". Tali puntuali e significativi indicatori, letti nell'insieme, hanno dunque consentito ai giudici di merito di valutare, entro i contorni della ragionevolezza e della linearità inferenziale, che il ricorrente rivestisse "funzioni direttive diverse" da quelle degli amministratori e dei direttori generali dell'impresa societaria, idonee a soddisfare i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2635 primo comma, ultimo periodo, cod. civ. ai fini della sussumibilità della di lui condotta nell'alveo della norma incriminatrice; e, per l'effetto, di considerare recessive - peraltro irrilevanti, al lume del tracciato giurisprudenziale sopra richiamato - le obiezioni mosse dalle difese a riguardo della formale collocazione organica nel ruolo del "quadro", dell'assenza

della titolarità di poteri di rappresentanza legale esterna, di autonomo potere di spesa, della facoltà di stabilire il prezzo della merce, di accedere direttamente all'applicativo interno (SAP), affidato peraltro anche al personale di segreteria gerarchicamente subordinato al ricorrente.

Di preminente impatto, anche nell'ottica di dettaglio dei lineamenti del patto corruttivo -come già sottolineato - e dell'interesse che i terzi potessero vantare nell'interagire con le sue opzioni, è la riflessione, elaborata sulla scorta delle deposizioni testimoniali, sulla rilevanza strategica del suo "giudizio tecnico sui vari fornitori del gruppo automobilistico, con la conseguenza che la sua valutazione tecnica era decisiva per indirizzare la scelta - e la successiva gara - verso un fornitore rispetto ad un altro", al punto da rappresentare "snodo determinante" per il successivo sviluppo del procedimento di selezione.

4. Il terzo motivo di ricorso di A.A. e B.B. è generico e manifestamente infondato.

4.1. In tema di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giova ribadire che, per costante indirizzo giurisprudenziale, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione e della relativa misura della riduzione della pena oppure dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il secondo giudice non si è limitato ad evidenziare l'insussistenza di elementi positivi atti a giustificare il beneficio, ma ha posto l'accento sull'impossibilità di registrare segnali "di comprensione del disvalore degli illeciti commessi" e sulla riprovevolezza della condotta del A.A., che "dopo le dimissioni da I-FAST, veniva assunto nella società CONTI 3 che diventava concessionario di I-FAST per la fornitura di container, proprio sfruttando informazioni riservate fornite dal dipendente infedele Canonica, non a caso anch'egli licenziato"; ha chiosato, la sentenza, rimarcando "i rilevanti profitti indebiti conseguiti, ulteriormente ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.". In tal guisa, con giudizio sottratto al vaglio della Corte di cassazione, sono stati preteriti gli elementi di segno antitetico offerti dalla difesa che, del resto, ha omesso di misurarsi con la preferenza accordata agli indici richiamati nella motivazione.

5. Il terzo e il quinto motivo del ricorso di C.C. e D.D., che possono essere trattati congiuntamente perché interdipendenti, sono generici e manifestamente infondati, sotto diverse angolature.

5.1. In primo luogo, ricorrenti hanno censurato la statuizione "provvisoria" attinente alla condanna al versamento di una provvisoria di 50.000 euro, disposta, con riduzione dell'entità riconosciuta in prime cure, in conseguenza della condanna generica ai danni, neppure autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis, sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773).

5.2. Si palesa corretta, in secondo luogo, la soluzione esegetica adottata dagli elaborati di merito con riferimento al mancato rispetto delle formalità dell'offerta reale. Il primo comma, primo periodo, dell'art. 162 ter cod. pen. ancora l'operatività della causa estintiva dei reati perseguibili a querela soggetta a remissione alla totale restitutio in integrum, operata con il risarcimento del danno o le restituzioni e l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

La ratio della previsione postula, dunque - nell'ottica deflattiva che traspare dalla volontà legislativa - che alla reintegrazione patrimoniale l'imputato abbia già provveduto prima dell'apertura del dibattimento, come del resto si desume dal tenore del secondo comma, che regola il caso dell'ammissione dell'imputato, in via di eccezione, all'effettuazione del ristoro anche nel corso del dibattimento, quando egli dimostri "di non aver potuto adempiere per fatto a lui non addebitabile"

entro la dichiarazione di apertura del dibattimento medesimo (in tal senso, Sez.5, n. 7362 del 14/11/2023, P., Rv. 286078).

5.3. Chiave di lettura coerente con la disciplina del primo periodo del comma primo del citato art. 162 ter deve essere seguita nell'interpretazione del secondo periodo, che invero stabilisce che "il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo"; in altre parole, l'offerta reale deve essere già stata eseguita prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e prima dell'intervento del giudice (e non dopo "il rifiuto di accettare" la somma offerta da parte del creditore, come sostenuto nel ricorso), perché solo così è possibile conciliarne il contenuto con il risultato che l'introduzione dell'istituto ha inteso ottenere, quello di un'immediata declaratoria di estinzione del reato, con risparmio di energie processuali da un lato e di conseguimento di un tempestivo effetto di ripristino dall'altro. Perfezionata l'offerta reale, in tal caso a norma dell'art. 1209 cod. civ., 73 e 74 disp. att. cod. civ., ove si tratti di obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, rifiutata dalla persona offesa, il giudice è facoltizzato a valutarne la congruità e, di conseguenza, prodottasi mora del creditore, a sancire l'estinzione dell'obbligazione civilistica e dell'illecito penale (in termini, Sez.2, n. 13546 del 19/01/2024, P.G. nel proc. Albarelli, n.m., citata con adesione nella sentenza di primo grado).

5.4. D'altro canto, occorre aggiungere che la strumentalità dell'opzione legislativa a precisi obbiettivi di snellimento e rapida definizione dei processi non consente di equiparare le ragioni ispiratrici a quelle dell'introduzione dell'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza del giudice di pace, previsione attenta non solo ad esigenze di contrazione dei tempi del processo, quanto piuttosto a finalità di carattere special-preventivo, dal momento che, accedendo alla declaratoria di estinzione del reato per effetto della riparazione del danno "solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione", il giudice esprime una motivata valutazione di congruità dell'offerta di ristoro con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative, quanto di quelle retributive e preventive (cfr. sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, P.C. in proc. Sbaiz, Rv. 264240).

5.5. In terzo luogo, ed a corollario di quanto appena predicato, la ponderazione della congruità dell'offerta è riservata, per espressa voluntas legis, alla discrezionalità del giudice del merito e può essere censurata, in sede di legittimità, soltanto se la decisione sia incorsa in cadute di logicità *ictu oculi* evidenti. Nel caso di specie, al cospetto delle ragioni enunciate negli elaborati del doppio grado di giudizio, che hanno articolato specifiche osservazioni sull'inadeguatezza dell'importo di 25.000Euro (a riguardo, ad esempio, del danno morale e all'immagine, descritto dalla decisione di primo grado), le doglianze difensive si arrestano a note di dissenso e ad obiezioni comunque inconsistenti, perché la cifra di 50.000 euro, corrispondente alla provvisoria provvisoriamente esecutiva imposta dal verdetto impugnato, non può essere valorizzata a copertura del danno, la cui quantificazione è stata demandata al giudizio civile e, per l'effetto, non può rappresentare, proprio per la transitorietà di quanto stabilito, parametro di raffronto per affermare l'eshaustività dell'importo messo a disposizione dagli imputati.

Nemmeno risponde al vero che la sentenza del primo giudizio, confermata da quella impugnata, abbia radicalmente escluso la configurabilità *tout court* di un danno di natura patrimoniale; un'attenta, non atomizzata, lettura, piuttosto, persuade che sia stato affermato, e l'inciso è coerente con la devoluzione della questione al giudice civile, il mancato raggiungimento della prova, in senso stretto, della quantificazione del danno nel suo complesso, ragione per la quale è stata pronunciata condanna generica di cui all'art. 539 comma 1 cod. proc. pen. (pag. 51 "...si è già spiegato non esser stata acquisita sufficiente prova del fatto che la corruzione... abbia cagionato ad I-Fast danni sul piano strettamente patrimoniale (...))Ciò non toglie che la vicenda oggetto di imputazione abbia causato alla società pregiudizi di tipo non patrimoniale, sotto forma di danno morale... Pur dovendosi rimettere a separato

giudizio civile l'esatta quantificazione dei danni patiti, compresi quelli di natura patrimoniale eventualmente connessi alle spese sostenute nell'attività di accertamento dei fatti oggetto di imputazione, può sin d'ora essere senz'altro disposta la condanna di tutti gli imputati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva...").

6. Il quarto motivo del ricorso di C.C. e D.D. è manifestamente infondato, per plurime ragioni.

6.1. Per un verso, è pacifico che il potere di quantificazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può dar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. E, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice in punto commisurazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, la quale precisa che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

6.2. Per altro verso, la risposta che il giudice garantisce, in punto di individuazione della gravità della condotta e corrispondente determinazione della sanzione, ex art. 133 cod. pen., è naturalmente tarata sulle connotazioni oggettive e soggettive del singolo comportamento accertato, con la ovvia conseguenza della impossibilità di dedurre in sede di legittimità una "critica da confronto e da valutazione comparativa" rispetto ad altre posizioni individuali, anche se di correi, in tesi, più favorevolmente trattate, salvo il caso in cui il giudizio di merito, sul punto, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (in tal senso, sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020; sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880).

Orbene, la pena inflitta ai due imputati - anni uno di reclusione, minimo punitivo, con il riconoscimento delle attenuanti generiche - è certamente inferiore al medio edittale previsto dall'art. 2635 comma 1 cod. civ.; inoltre, il quantum sanzionatorio è stato accostato, tra l'altro, alla "durata e ripetizione nel tempo delle remunerazioni indebite" e alla "entità dei profitti illeciti", indicatori per nulla irrazionali, se si considera che le dazioni "mensili" di C.C. e D.D., a favore della E.E. Consulting, si sono protratte per circa 15 mesi, raggiungendo il considerevole importo di oltre Euro 232.000.

7. Conclusivamente, i ricorsi degli imputati devono essere rigettati e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione delle impugnazioni consegue la rispettiva condanna al pagamento delle spese processuali.

8. Gli imputati devono infine essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa degli imputati per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e partecipazione alla discussione orale), si liquidano in Euro 4000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente

giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 4000, oltre accessori di legge.

Conclusione

Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2026.